

N. 1036-1037-1124-1133-1297-1298-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 19 luglio 2001

(Relatore: **PALMA**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1036, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOATO, RIZZO, INTINI, PECORARO SCANIO, BRUGGER

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle
altre associazioni criminali similari

Presentata il 25 giugno 2001

n. 1037, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUMIA, BOVA, CRUCIANELLI, DIANA, DILIBERTO,
FOLENA, LEONI, RUSSO SPENA, VENDOLA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali

Presentata il 25 giugno 2001

n. 1124, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBALE, ENZO BIANCO, PISCITELLO, GENTILONI, SORO,
MANTINI, BINDI, DE FRANCISCIS, IANNUZZI, ANNUNZIATA,
REALACCI, BRESSA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Presentata il 28 giugno 2001

n. 1133, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, CASTAGNETTI, LOIERO, MONACO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari e sul fenomeno del riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata

Presentata il 2 luglio 2001

n. 1297, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENDOLA, RUSSO SPENA, PISAPIA, MASCIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

Presentata l'11 luglio 2001

n. 1298, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTANINI, LUCIANO DUSSIN, STUCCHI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Presentata l'11 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI, è oggi all'esame dell'Assemblea il testo unificato delle proposte di legge nn. 1036 (« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali simili »), 1037 (« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali simili »), 1124 (« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali simili »), 1133 (« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali simili e sul fenomeno del riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata »), 1297 (« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali simili ») e 1298 (« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e su quello del riciclaggio dei relativi illeciti profitti.

1. Ambito dell'intervento normativo ed illustrazione delle disposizioni della proposta di legge.

La proposta di legge, che trae il suo fondamento normativo nel disposto di cui all'articolo 82 della Costituzione, differisce in più punti dalla disciplina prevista dalla legge istitutiva dell'analoga Commissione che ha operato nella scorsa legislatura.

In sintesi, questo il contenuto della proposta di legge.

L'articolo 1 delimita l'oggetto dell'inchiesta nella criminalità organizzata di tipo mafioso normativamente indicata dall'articolo 416-*bis* del codice penale e in quella, pur diversa, che comunque costituisca un estremo pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed istituzionale.

Più in particolare, previa individuazione dei compiti mediante una clausola di tipo generale, specifica che la Commissione è deputata, tra l'altro, a svolgere l'inchiesta anche con riferimento al controllo dell'azione dei pubblici poteri, alla verifica della normativa in tema di persone che collaborano con la giustizia e di persone che prestano testimonianza, all'accertamento relativo alle modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, al fenomeno del riciclaggio.

L'articolo 2 riguarda la nomina dei componenti della Commissione, la sua durata e le modalità di composizione dell'Ufficio di presidenza. In particolare, con riguardo alla indicazione del presidente, è stata confermata la modalità elettiva di cui alla legge istitutiva della precedente Commissione.

L'articolo 3 concerne le modalità di audizione e di testimonianza.

Rispetto alla legge istitutiva della precedente Commissione si prescrive la non opponibilità del segreto di Stato e di quello di ufficio con riguardo a tutti i fatti rientranti nei compiti della Commissione.

L'articolo 4 disciplina, in termini parzialmente analoghi all'articolo 117 del codice di procedura penale, il regime di richiesta ed acquisizione di atti e documenti.

In particolare, prevede espressamente l'obbligo per la Commissione di mantenere

il regime di segretezza degli atti e dei documenti coperti da segreto nonché la possibilità per l'autorità giudiziaria di sospendere la trasmissione di atti e documenti solo per gravi ragioni istruttorie e solo per un tempo improrogabile non superiore a sei mesi.

Gli articoli 5 e 6 introducono norme analoghe a quelle previste dalla legge istitutiva della precedente Commissione.

L'articolo 6 ne differisce, però, sia per la specifica previsione della possibilità di avvalersi della consulenza di un magistrato amministrativo e sia, in termini di maggiore rispetto per il disposto di cui all'articolo 107 della Costituzione, per le modalità di autorizzazione all'incarico per il magistrato ordinario necessario ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie.

2. Istruttoria legislativa.

La Commissione Affari costituzionali ha dedicato all'esame del provvedimento quattro sedute nelle quali si è svolto un ampio e approfondito dibattito; si è provveduto alla redazione di un testo unificato, sono stati valutati i pareri espressi dalle altre Commissioni e si è dato corso all'approvazione di talune proposte emendative.

Per quanto concerne i pareri espressi si è ritenuto di non dover accedere alle

condizioni formulate dalla Commissione Giustizia, non ritenendosi per un verso conferente il richiamo alle disposizioni di legge diverse da quelle di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale e non condividendosi la proposta di incardinare la facoltà di designazione del magistrato ordinario in capo al Ministro della giustizia.

Nel corso del dibattito sono state approvate diverse proposte emendative del testo unificato, tra le quali le più significative appaiono quelle concernenti i compiti di verifica della normativa in tema di persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza (articolo 1), il numero dei componenti della Commissione (articolo 2), la non opponibilità del segreto di Stato e di quello di ufficio con riguardo a tutti i fatti rientranti nei compiti della Commissione (articolo 3) e la possibilità per l'autorità giudiziaria di sospendere la trasmissione di atti e documenti solo per gravi ragioni istruttorie e solo per un tempo improrogabile non superiore a sei mesi (articolo 4).

Tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione in sede referente esprimo l'auspicio che l'Assemblea voglia procedere ad una rapida approvazione del provvedimento.

Nitto Francesco PALMA, *Relatore*

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il testo unificato in oggetto,

condivisa la scelta di ampliare il tradizionale campo di indagine, che è stato riservato alle commissioni d'inchiesta sul fenomeno della mafia, che sinora sono state istituite, ricomprendendovi anche forme di criminalità organizzata che, per quanto non siano riconducibili al modello delineato dall'articolo 416-*bis* del codice penale, sono da considerare comunque una grave minaccia per la sicurezza dei cittadini;

sottolineata l'esigenza di accertare e valutare le eventuali connessioni tra le organizzazioni di tipo mafioso e le istituzioni pubbliche, per quanto la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), rischi di essere non sufficientemente precisa sul punto;

rilevato che il controllo degli appalti pubblici rappresenta per le associazioni di tipo mafioso uno dei principali strumenti attraverso i quali queste esercitano il loro criminale potere a danno dello Stato e della competitività delle imprese;

ritenuto opportuno prevedere che siano applicabili, per le testimonianze rese davanti alla Commissione, non soltanto le disposizioni contenute negli articoli 366 e 372 del codice penale, ma anche tutte quelle disposizioni, in materia di reati contro l'amministrazione della giustizia, che sono comunque, in ragione della loro portata, applicabili a tali testimonianze;

rilevato che la Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ha l'obbligo di garantire il segreto sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, relativi alle indagini preliminari, per cui non sussistendo il pericolo della loro diffusione al pubblico, è opportuno escludere la facoltà attribuita alla autorità giudiziaria, nei confronti della Commissione d'inchiesta di apporre diniego motivato per ragioni istruttorie, poiché queste, proprio in ragione del regime di segretezza imposto alla Commissione stessa, non sembrano essere giustificate;

sottolineata l'esigenza di attribuire al Ministro della giustizia la competenza di designare il magistrato ordinario che possa collaborare con la Commissione di inchiesta, prevedendo tuttavia la possibilità, da parte del CSM, di apporre un diniego motivato per ragioni di servizio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale » con le seguenti: « le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale, in quanto applicabili »;

2. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, sostituire dalle parole: « Consiglio superiore della magistratura » con le seguenti: « ministro della giustizia, salvo diniego motivato, da parte del consiglio superiore della magistratura, per ragioni inerenti al servizio »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare ulteriormente la portata delle connessioni tra organizzazioni di stampo mafioso ed istituzioni, il cui accertamento è riservato alla istituenda Commissione di inchiesta;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera d), la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare che, in materia di appalti, l'attività della istituenda Commissione di inchiesta debba consistere nella individuazione delle diverse forme di inquinamento mafioso e delle specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo, che regola gli appalti e le opere pubbliche;

c) all'articolo 4, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di non attribuire all'autorità giudiziaria la facoltà di rigettare la richiesta della Commissione di inchiesta relativa alla trasmissione di atti inerenti ad indagini preliminari in corso, in quanto per tali atti è comunque garantito un regime di segretezza.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo unificato elaborato dalla Commissione:

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato C. 1036 ed abbinato recante
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio**

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale nonché su altre associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza ed alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure maggiormente idonee a renderle più efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

ART. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. L'autorità giudiziaria ottempera senza ritardo alle richieste della Commissione e dei suoi comitati. Essa, quando sussistono gravi ragioni di riserbo istruttorio, può tuttavia sospendere l'ottemperanza con decreto motivato per il periodo massimo e non rinnovabile di sei mesi, scaduto il quale provvede senza indugio a quanto richiesto.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati,

anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, ivi compresa quella di un magistrato amministrativo autorizzato, con il suo consenso, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su richiesta del presidente della Commis-

sione. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni precedenti.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003510